

**STATUTO DELLA FONDAZIONE ROMA SOLIDALE- ONLUS**

Sommario

**Premessa**

TITOLO I- Generalità

art.1- Costituzione

Art.2- Sede

Art.3- Scopo

TITOLO II- Patrimonio ed Amministrazione

Art. 4 - Patrimonio

Art. 5 - Modalità particolari di finanziamento ed erogazione  
dei servizi di assistenza

Art. 6 - Esercizio Finanziario e bilancio

TITOLO III - Ordinamento

Art. 7 - Membri della Fondazione

Art. 8 - Fondatore Promotore

Art. 9 - Fondatori

Art. 10 - Partecipanti

Art. 11 - Fondatori e Partecipanti esteri

Art. 12 - Amici di Roma

Art. 13 - Organi della fondazione

Art. 14 - Assemblea dei fondatori

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione





Art. 16 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

Art. 18 - Il Presidente

Art. 19 - Il Collegio Partecipanti

Art. 20 - Il Collegio dei revisori dei Conti

Art. 21 - Il Collegio dei Proviviri

Art. 22 - Il Direttore

Art. 23 - Esclusione e Recesso

**TITOLO IV - Disposizioni finali**

Art. 24 - Durata ed estinzione

Art. 25 - Clausola di rinvio

Art. 26 - Norme transitorie

**FONDAZIONE "ROMA SOLIDALE-ONLUS"**

**TITOLO I - Generalità**

**Art.1 - Costituzione**

E' costituita la Fondazione denominata "Roma Solidale-ONLUS".

**Art.2 - Sede**

La Fondazione ha la sede in Roma. Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statuarie, purché avvengano all'interno

del territorio del Comune di Roma. Eventuali sedi secondarie

per unità operative possono essere istituite con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello

nazionale.


**Art. 3 - Scopo**

La Fondazione persegue in forma esclusiva finalità di solidarietà sociale e precisamente persegue l'obiettivo di sostenere le persone fragili in situazioni di disagio, per il miglioramento della loro qualità di vita a partire dai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia rivolti a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

Allo scopo si impegna per:

- lo sviluppo di una rete di servizi residenziali, rivolti alle persone disabili, sostitutivi della famiglia, che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie collegate in un continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
- erogare servizi di assistenza a persone fragili in situazione di disagio e fare beneficenza;
- avviare percorsi di autonomia delle persone in situazione di disagio, integrandole nel tessuto sociale della città e, dove possibile, avviandole al lavoro;
- elaborare e rendere operative modalità di integrazione delle iniziative, con lo scopo di ridurre in prospettiva i costi sociali di assistenza.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di



quelle direttamente connesse alle finalità di solidarietà sociale.

Pertanto per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi. Pertanto la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni; nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceve apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

c) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

d) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì

di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta  
dei medesimi;


e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici  
e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perse-  
guimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;  
la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere an-  
che alla costituzione degli organi anzidetti;

f) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro  
soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi  
statutari;

g) in via accessoria promuovere ed organizzare seminari, corsi  
di formazione diretti al personale utilizzato in via esclusiva  
per gli scopi della fondazione; promuovere sempre in via ac-  
cessoria manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla  
pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle  
attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fonda-  
zione, i relativi addetti e il pubblico;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento  
dei fini istituzionali, attività di promozione, con particola-  
re riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in  
genere;

i) aderire a fondi etici preposti alla costruzione e alla ge-  
stione di progetti di housing sociale a vantaggio delle perso-  
ne con grave disagio fisico, psichico o solo economico, e nel  
contempo gestire all'interno di detti piani di edilizia socia-



le, i servizi integrati alla persona e collettivi al fine di migliorare la vita di ciascuno e di tutti gli abitanti del nuovo quartiere.

## TITOLO II - Patrimonio e Amministrazione

### Art.4 - Patrimonio

Il patrimonio è composta da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e successivamente dai Fondatori e Partecipanti, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dal-

le attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate al fondo di gestione;

- da eventuali altri contributi non destinati al patrimonio dallo Stato, concessi da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

**Art.5 - Modalità particolari di finanziamento ed erogazione dei servizi d'assistenza**

La Fondazione si impegna, tramite apposite convenzioni con il Comune di Roma, altri enti locali o soggetti pubblici, a garantire l'erogazione dei servizi di assistenza di cui all'art.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare donazioni qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

**Art.6 - Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31



dicembre di ciascun anno. Entro il 31 ottobre il Consiglio di

Amministrazione approva il bilancio economico di previsione

dell'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il

bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico

di previsione e il bilancio di esercizio devono essere tra-

smessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione

sull'andamento della gestione sociale e della relazione del

Collegio dei Revisori dei Conti. E' vietata la distribuzione

degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve du-

rante la vita della Fondazione.

### **TITOLO III - Ordinamento**

#### **Art.7 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione sono:

- il Fondatore Promotore;

- i Fondatori;

- i Partecipanti.

#### **Art. 8 - Fondatore Promotore**

Il Fondatore Promotore è il Comune di Roma, che sottoscrive

l'atto costitutivo.

#### **Art. 9 - Fondatori**

Possono aderire alla Fondazione, in qualità di Fondatori, soggetti pubblici e privati, comprese le persone fisiche.

Fondatori sono i soggetti che contribuiscono al patrimonio me-

diante il contributo in denaro o beni immobili in misura non


inferiore a Euro 250.000,00 e che erogano al fondo di gestione



Il contributo annuo non inferiore a Euro 10.000,00.

**Art. 10 - Partecipanti**

I partecipanti sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura non inferiore a euro 10.000,00, immobili o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili), destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e con queste ultime coerenti. Il Partecipante resta membro della Fondazione per 24 mesi dalla data di accettazione della sua richiesta. La partecipazione è rinnovabile con un'ulteriore donazione di valore non inferiore a Euro 10.000,00.



L'accettazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio dei Probiviri, a maggioranza dei presenti.

**Art. 11 - Fondatori e Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, aventi sede all'estero.

**Art. 12 - Amici di Roma**

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono riconosciute "Amici di Roma", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni pro-

fessionali.

**Art. 13 - Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

**Art. 14 - Assemblea dei Fondatori**

L'Assemblea è composta dal Fondatore Promotore e dai Fondatori.

Il Presidente dell'Assemblea è nominato dal Fondatore Promotore tra i membri dell'Assemblea stessa e dura in carica tre anni.

I componenti dell'Assemblea prestano la loro attività gratuitamente. L'Assemblea si riunisce:

- a) in seduta ordinaria entro i mesi di aprile e di dicembre per l'approvazione dei bilanci e per quanto altro di sua competenza e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri componenti o dal Consiglio di Amministrazione o dai Revisori.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le

vece mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun componente e, se del caso, ai Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail.

Tale termine, in caso di urgenza, può essere abbreviato sull'accordo di tutti i Componenti in carica e dei Revisori.

L'Assemblea è validamente costituita:

a) quando sia stata convocata conformemente alle norme di cui sopra;

b) quanto, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Le adunanze dell'assemblea vengono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vice presidente se nominato, o da un componente dell'Assemblea delegato dal Presidente. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per l'approvazione di modificazioni dello Statuto occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri.

Per lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro quinti dei propri componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori devono risultare da verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito li-

bro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle riunioni; per "conformità" quando sono redatti da notaio, nei casi previsti dalla Legge o per espressa richiesta del Presidente.

All'Assemblea dei Fondatori spetta di:

a) Approvare l'ammissione di altri Fondatori previo parere del Collegio dei Probiviri;

b) Nominare tra i suoi componenti, se lo ritenga, un Vice Presidente;

c) Nominare i Componenti del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 15 del presente Statuto;

d) Concordare annualmente entro il mese di dicembre con il Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio di previsione dal Consiglio predisposto e della relazione allegata, criteri direttivi e operativi dell'azione amministrativa in armonia con gli scopi e le finalità della Fondazione;

e) Approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio; f) Deliberare sulle materie che le siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;

f) Deliberare l'eventuale istituzione di sedi secondarie.

#### **Art. 15 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da cinque membri.

Tre dei componenti, tra cui il Presidente, sono indicati dal

Sindaco di Roma - quale Fondatore Promotore - sentita la Commissione Politiche Sociali, mentre altri due componenti dall'Assemblea dei Fondatori.

Dei cinque componenti, un membro viene indicato dal Collegio dei Partecipanti così come previsto dall'articolo 19 nell'ambito dei due indicati dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili una sola volta. Nel caso di prestazioni a titolo oneroso, i compensi dovranno rispettare - per analogia - quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 215/2007, modificata con Giunta Comunale n. 462/2007 e, da ultimo, con Giunta Comunale n. 463/2008. Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.

Al Consiglio di Amministrazione compete:

a) Stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;

b) Il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione anche in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art. 3 dalla lettera a) alla lettera b);

- |    |   |
|----|---|
| c) | Definire i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni deliberazione al riguardo;   |
| d) | Approvare entro il mese di ottobre di ogni anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore e sottoporlo con una propria relazione all'Assemblea dei Fondatori;   |
| e) | Approvare entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio predisposto da trasmettere con una relazione all'Assemblea dei Fondatori per la sua approvazione;                                   |
| f) | Nominare i Partecipanti alla Fondazione, previo parere del Collegio dei Probiviri;  |
| g) | Nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio;   |
| h) | Nominare il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri ad esso attribuiti dal successivo art. 22 sono esercitati dal Consiglio Amministrazione; |
| i) | Deliberare ogni eventuale modifica statutaria da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;  |
| l) | Deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori.  |

**Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- In seduta ordinaria entro i mesi marzo e ottobre per l'ap-

provazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza a norma dell'art. 15;

- In seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:

- Quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;

- Quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le proposte di modifica dello Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei propri membri in carica e comunque la presenza e il voto favorevole di tutti i membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

#### **Art. 17 - Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione**

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero a un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel medesimo anno solare.

#### **Art. 18 - Il Presidente**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Le attribuzioni del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, spettano al Vice Presidente.

#### **Art. 19 - Il Collegio dei Partecipanti**

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipan-

ti alla Fondazione.

Elegge a maggioranza dei presenti un membro del Consiglio di Amministrazione, scelto tra una rosa di candidati proposta dal Fondatore Promotore e dai Fondatori.

Il Collegio è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

È presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione.

#### **Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente, e due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea dei Fondatori. I membri sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili e durano in carica per cinque anni. Ogni singolo membro è rieleggibile una sola volta.

Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle

scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione; partecipano alla riunione dell'Assemblea dei Fondatori su eventuale invito del Presidente dell'Assemblea quando essa discute e approva il bilancio consuntivo.

#### **Art. 21 - Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, scelti tra persone esperte nel campo giuridico ovvero delle politiche sociali.

Il Collegio delibera, all'unanimità, sui requisiti di onorabilità necessari per l'ammissione dei Fondatori successivi e dei Partecipanti e sulla perdita di tali requisiti anche ai fini di un'eventuale esclusione di Soci.

#### **Art. 22 - il Direttore**

Il Direttore predispone i bilanci e provvede, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, aventi requisiti di professionalità e ono-

rabilità, sia esterne alla Fondazione sia interne al Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso il Direttore decade, con l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività.

#### **Art. 23 - Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti la proposta di esclusione dei Partecipanti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto da sottoporre al Collegio dei Probiviri.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:

- Estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- Apertura di procedura di liquidazione;
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali stragiudiziali.

I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Promotore e gli altri Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione, tranne il caso di cui al comma precedente o quando sospendano in via definitiva la contribuzione minima annuale prevista dall'art. 9 del presente Statuto.

#### **TITOLO IV - Disposizioni finali**

**Art. 24 - Durata ed estinzione**

La Fondazione non ha durata determinata. Nei casi di cessazio-

ne previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:

- Nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di li-

quidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice ci-

vile e degli artt, 11 e 21 delle Disposizioni del medesimo;

- Determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo

esaurita la liquidazione ai sensi dell'art. 31 del codice ci-

vile osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di

devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scio-

oglimento per qualunque causa, a favore di enti che abbiano gli

stessi fini, e fermi restando gli obblighi di assistenza as-

sunti ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto sentito l'Or-

ganismo di Controllo di cui all'art.3 comma 190 Legge

23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla

legge.

**Art. 25 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.

**Art. 26 - Norme transitorie**

Nel caso intervengano modifiche statutarie, resta ferma la

continuità dei progetti in corso di realizzazione al momento

dell'approvazione delle modifiche apportate allo Statuto.

F.TO: FOLCO CIMAGALLI - ERNESTINA ANNUNZIATA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E AGLI ALLEGATI CHE SI RILASCIA  
ALLA PARTE PER GLI USI CONSENTITI

ROMA, 6 Maggio 2013

*Ernesto*

